

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
IL TRATTAMENTO E LA SICUREZZA
DEI DATI SENSIBILI**

COMUNE DI BORGOMANERO

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 28 DEL 09/04/2002

Ripubblicato all' Albo Pretorio dal 26/04/2002 al 10/05/2002

Il presente Regolamento entra in vigore il 11/05/2002

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 2 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 3 - Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali e individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 135/99 e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 4 - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 5 - Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy. _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 6 - Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati, perseguiti finalità di rilevante interesse pubblico. _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 7 – Verifiche e controlli. _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 8 – Sicurezza dei dati. _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 9 - Entrata in vigore del Regolamento _____	Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del Comune di Borgomanero, le modalità di attuazione delle disposizioni definite dall'articolo 22, commi 3, 3 bis e 4 della legge n. 675/96, nonché di quelle del d.lgs n. 135/99.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 2 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune di Borgomanero, in relazione a funzioni e compiti attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, in base a quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 675/96, dal D.lgs n. 135/99 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che, nelle more di una specificazione legislativa, individua alcune attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Articolo 3 - Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali e individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 135/99 e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, ancorché non correlabili al quadro normativo delineato dal D.lgs n.135/99 e dai provvedimenti del garante per il trattamento dei dati personali, e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art.22 commi 3 e 3 bis della legge n.675/96, i Responsabili del trattamento dei dati provvederanno a:
 - a) verificare la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b) verificare quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento suindicato;
 - c) individuare e configurare la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. In seguito a tale rilevazione, ciascun Responsabile del trattamento richiederà al garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dalla legge 675/96 e dal Dlgs 135/99, l'autorizzazione al trattamento per le

eventuali attività individuate per la quali non è determinata dalla legge o dal Garante una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Articolo 4 - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante

1. A seguito della verifica di cui all'articolo 3 e con riferimento alle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, sono individuati in un regolamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, i singoli dati sensibili e le singole operazioni concretamente effettuabili e le varie finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Ai contenuti di tale regolamento è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione comunale e negli ambiti di relazione della stessa con la comunità locale, anche attraverso l'utilizzo di reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 5 - Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy.

1. Per tutte le finalità di cui all'articolo 2 gli Incaricati individuati con gli appositi atti dei Responsabili del trattamento dei dati, sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purché:

- a) i dati siano strettamente pertinenti alle finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
- b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
- c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente od indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 675/96;
- d) nell'informativa di cui all'articolo 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;
- e) i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rilevano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
- f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;

- g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
- h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo, tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopo di lucro.

Articolo 6 - Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati, perseguiti finalità di rilevante interesse pubblico.
--

1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:
 - a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
 - b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tal caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al titolare;
 - c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'Autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purché sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
 - d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 7 – Verifiche e controlli.
--

1. I Responsabili del trattamento dei dati provvedono a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle diverse articolazioni organizzative.
2. Qualora un Responsabile del trattamento dei dati nell'espletamento delle proprie funzioni accerti il trattamento o la cessazione di una tipologia di dato sensibile, ne darà comunicazione al Dirigente competente, il quale richiederà l'integrazione e/o la modifica del regolamento di cui all'art. 4 contenente i dati sensibili trattati, le operazioni su di essi eseguite e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del d.lgs n.135/99 e dei provvedimenti del Garante per il trattamento dei dati personali e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato anche nel caso di variazioni rese necessarie per innovazione normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali, tramite aggiornamento del regolamento di cui all'art. 4.
3. Si rileva la necessità di provvedere all'aggiornamento ed al monitoraggio periodico dei dati trattati, di norma con cadenza annuale.

Articolo 8 – Sicurezza dei dati.

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento in materia di sicurezza dei dati, si rinvia al Documento programmatico sulle misure di sicurezza dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Borgomanero, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10/05/2000.

Articolo 9 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.